

LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1962, N. 3¹

**Aumento dell'indennità di cui all'art. 17 della
legge regionale 7 settembre 1958, n. 23^{2 3}**

Art. 1

Con effetto dal 1° settembre 1961 l'indennità di cui all'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è elevata al 35 per cento dello stipendio, della retribuzione o del salario effettivamente goduti.

Art. 2

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di Lire 39.000.000 a carico dell'esercizio 1961, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. n. 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1961 ed alla copertura dell'onere di Lire 109.000.000 a carico dell'esercizio 1962 mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa del medesimo esercizio finanziario.

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 9 gennaio 1962, n. 2.

³ Per quanto concerne detta materia si rinvia ai vari accordi sindacali/contratti collettivi.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.